

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07055 Caveri: Ritardi rimborsi IVA Valle d'Aosta	53
5-07918 Bono, Contento, Pace: Disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi .	54
5-07937 Contento: Invio a contribuenti cartelle esattoriali fognature	54
ALLEGATO 1 (Testo integrale delle risposte alle interrogazioni)	63

RISOLUZIONE:

7-00955 Pace e altri: Imposizione fiscale su somme erogate ai dipendenti a seguito liquidazione ISVEIMER – richiesta nuova risoluzione ministeriale (<i>Discussione e rinvio</i>)	54
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure in materia fiscale. C.7184 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	56
Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Nuovo testo C.2195 Turci ed altri, C.2194 Giovanardi ed altri, C.2843 Vozza ed altri (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore emendamento</i>)	66
Norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Nuovo testo C. 6248 Benvenuto e altri, C. 1821 Borghesio, C. 3756 Ballaman e altri, C. 4154 Peretti, C. 6238 Antonio Pepe e altri, C. 6455 Conte (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori emendamenti</i>)	67
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	62

AUDIZIONE:

Audizione del dottor Maurizio Basile, presidente dell'Ente tabacchi italiani, sul processo di trasformazione in società per azioni dell'ETI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 18 luglio 2000. — Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 10.

5-07055 Caveri: Ritardi rimborsi IVA Valle d'Aosta.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato n. 1*).

Luciano CAVERI (misto Min. linguist.), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampiezza della risposta fornita. Rileva, tuttavia, l'inopportunità del riferimento alla provincia di Aosta soppressa sin dal 1945. Inoltre fa presente che vi sono stati e vi sono tuttora in Valle D'Aosta ritardi endemici nella corrispondenza dei rimborsi IVA che considera inammissibili. Dal quadro fornito sembra,

tuttavia, che si stia cercando di porre rimedio a tale situazione.

5-07918 Bono, Contento, Pace: Disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato n. 1*).

Nicola BONO (AN) si dichiara insoddisfatto della risposta, che considera burocratica e poco esaustiva rispetto ai quesiti posti nell'atto del sindacato ispettivo. Ritiene a tale riguardo che il rappresentante del Governo avrebbe dovuto acquisire quanto meno il parere reso dalla VI Commissione sul decreto legislativo recante disposizioni in materia di redditi da capitale e diversi, così come quanto emerso nel corso dell'*iter* del medesimo provvedimento presso la Commissione parlamentare per la riforma fiscale. Ritiene, comunque, che l'assenza nel decreto legislativo di disposizioni riguardanti l'ipotesi di titoli già negoziati in mercati regolamentati, che successivamente siano sospesi o definitivamente cancellati dalla quotazione e la cui cessione di fatto risulti impossibile, penalizzi eccessivamente i soggetti interessati, che non possono detrarre le perdite derivanti dall'impossibilità di rivendere i titoli stessi.

5-07937 Contento: Invio a contribuenti cartelle esattoriali fognature.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato n. 1*).

Manlio CONTENUTO (AN), si dichiara insoddisfatto, in quanto non è stata fornita una risposta al dubbio interpretativo rappresentato nell'interrogazione, riguardante, in particolare, quale sia la disciplina applicabile in materia di pre-

scrizione e decadenza per la riscossione delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione relative agli anni 1995-96. Il rappresentante del Governo ha infatti dichiarato che gli uffici competenti stanno ancora approfondendo tale questione, senza sciogliere il dubbio già manifestato in varie occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Manifesta, pertanto, l'interesse dei contribuenti ad una normativa chiara anche sotto il profilo applicativo. Ritiene, comunque, che l'interpretazione preferibile sia quella secondo la quale risulti superato il termine triennale di decadenza di cui all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale, in seguito alle modifiche normative introdotte dalle leggi n. 319 del 1976 e n.448 del 1998, e risulti invece applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 17, comma 5 della legge n. 319 del 1976.

La seduta termina alle 10.20.

RISOLUZIONE

Martedì 18 luglio 2000. — Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 10.20.

7-00955 Pace e altri: Imposizione fiscale su somme erogate ai dipendenti a seguito liquidazione ISVEIMER — richiesta nuova risoluzione ministeriale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Carlo PACE (AN) illustra la risoluzione in titolo, volta ad impegnare il Governo ad adottare una nuova risoluzione ministeriale con la quale sia stabilito che l'imposizione fiscale sulle somme erogate ai

dipendenti a seguito della liquidazione dell'ISVEMEIR S.p.A debba effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, applicando pertanto la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,5 per cento e non, come ritenuto dal Ministero delle finanze, il regime di tassazione separata, che risulta più sfavorevole per i lavoratori interessati.

Ricorda quindi che la questione sollevata dall'atto di indirizzo in esame era stata già oggetto di una interrogazione e di una risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione e peraltro accolta dal Governo, rilevando poi come le motivazioni a fondamento della inapplicabilità del regime di cui al citato articolo 42, comma 4, del TUIR, alle somme corrisposte agli ex dipendenti dell'Isveimer siano state mutate, in senso restrittivo, dal Ministero delle finanze a seguito della lettera del 7 giugno 2000. Al riguardo, osserva che tale Ministero non ha tenuto conto del fatto che, alla luce dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e dell'articolo 59, comma 2, della legge n. 449 del 1997, le somme corrisposte agli ex dipendenti Isveimer non possono essere configurate come prestazioni in forma capitale, in virtù anche della particolare natura delle erogazioni, che sono state corrisposte in attuazione di una atipica fattispecie di riparto del patrimonio del fondo in conseguenza del suo scioglimento disposto con provvedimento legislativo.

Sottolinea, poi, come l'orientamento ministeriale non possa essere condiviso dal momento che la funzione svolta dal fondo Isveimer è del tutto assimilabile a quella svolta dalle società di assicurazione; dal punto di vista soggettivo, rileva, inoltre, che l'Isveimer, per la sua natura di ente creditizio, era abilitato ad istituire direttamente un Fondo avente la funzione di erogare rendite vitalizie, ovvero di gestire rischi vita, e tale fondo, in quanto preesistente al citato decreto legislativo 124 del 1993, non era tenuto a gestire

mediante convenzione con imprese di assicurazione i propri rapporti pensionistici.

Richiamata la circolare n. 14 del 1997 e la risoluzione n. 144/E del 9 settembre 1998, con le quali il Ministero delle finanze ha precisato che la tassazione di cui all'articolo 42, comma 4, del TUIR è applicabile anche ai capitali « previdenziali » erogati direttamente da enti abilitati non assicurativi, rileva come il predetto regime di tassazione sia stata riconosciuto ad alcuni dipendenti del comune di Milano nell'ambito di una fattispecie analoga a quella oggetto della risoluzione in titolo, ritenendo pertanto inammissibile tale disparità di trattamento.

Auspica, infine, che il Governo riveda il proprio orientamento sulla materia.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, associandosi alle considerazioni testè svolte dal collega Pace, sottolinea la delicatezza della questione sollevata dalla risoluzione in esame, la quale, oltre a coinvolgere interessi primari dei lavoratori, investe anche il rapporto intercorrente tra la Commissione e il Governo, posto che la precedente risoluzione sulla stessa materia è stata approvata all'unanimità e, soprattutto, accolta dal Governo. Auspica pertanto che il Governo si impegni a risolvere tempestivamente tale questione.

Ferdinando DE FRANCISCIS (UDEUR), nel sottoscrivere la risoluzione in esame, rileva la necessità di applicare un regime di tassazione equo alle somme corrisposte agli ex dipendenti Isveimer le quali non sono assimilabili a trattamenti di fine rapporto bensì concernono somme liquidate da un fondo di previdenza sciolto a seguito di un provvedimento legislativo. Sottolinea quindi come, essendo tale fondo costituito con somme dei dipendenti soggette all'origine a tassazione, un eventuale imposizione al momento della liquidazione del fondo determinerebbe una ingiustificata situazione di doppia imposizione, risultando in contrasto con elementari principi di equità.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, ritiene opportuno rinviare la discussione della risoluzione in titolo al fine di consentire al Governo lo svolgimento di un ulteriore approfondimento.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2000. — Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Alfiero Grandi e Natale D'Amico.

La seduta comincia alle 10.40.

Misure in materia fiscale.

C. 7184 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 luglio 2000.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, ritiene che la Commissione debba procedere ad una rapida discussione del provvedimento in titolo per il grande rilievo delle disposizioni ivi contenute e per consentire la sua approvazione definitiva prima dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001, anche in considerazione delle pressanti aspettative presso i cittadini e le imprese suscitate dal provvedimento in esame.

Quanto ad alcune dichiarazioni di esponenti dell'opposizione che si sono dichiarati disponibili a concedere il trasferimento alla sede legislativa, rileva che ciò non risulta possibile, anche perché il disegno di legge collegato in materia fiscale contiene disposizioni di delega.

Invita, poi, i deputati che intendano intervenire in discussione di carattere generale a tenere conto del fatto che la prossima settimana la Commissione potrà riunirsi compatibilmente con i lavori dell'Assemblea che dovrà esaminare il documento di programmazione economica e finanziaria, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 e l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Gianfranco CONTE (FI) evidenzia che le dichiarazioni apparse sulla stampa nei giorni scorsi non contribuiranno a rendere più agevole l'esame del provvedimento in titolo, anche perché il suo gruppo non sarebbe comunque d'accordo ad un'eventuale trasferimento di sede, anche nel caso in cui ciò fosse possibile. Ritiene, comunque, che tali dichiarazioni apparse sul quotidiano « Il Sole 24 ore » siano state rilasciate da esponenti della maggioranza, ovvero dal relatore e non da rappresentanti della sua parte politica.

Ferdinando TARGETTI (DS-U), *relatore*, fa presente di non avere mai rilasciato dichiarazioni a nome e per conto dei gruppi di opposizione.

Gianfranco CONTE (FI) intende chiarire la posizione del suo gruppo sul disegno di legge in esame, anche per evitare equivoci che avrebbero conseguenze negative sul suo *iter*. Al riguardo, sottolinea che il collegato in materia fiscale è stato per molti mesi all'esame del Senato che lo ha notevolmente modificato, introducendovi numerose disposizioni aggiuntive rispetto al testo originario presentato dal Governo. Proprio per tale ragione, che determina, come è ovvio, la necessità di un maggiore approfondimento del testo, riterrebbe opportuno aggiornare ad altra seduta lo svolgimento del dibattito. Tenuto conto, tuttavia, di quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente svolge alcune brevi considerazioni di carattere generale, riservandosi di intervenire an-

cora nel prosieguo dell'*iter*. Prima di entrare nel merito, ricorda che molti dei problemi posti dal provvedimento sono già stati segnalati al Governo in specifici atti di controllo e di indirizzo.

Il collegato in materia fiscale è un provvedimento *omnibus*, con un notevole impatto finanziario: la norma di copertura prevede infatti maggiori oneri pari a circa 42 miliardi per il 2000 e a circa 2500 miliardi per il 2001. Ritiene, quindi, che non si tratti di un provvedimento da portare all'esame dell'Assemblea in tempi brevi e senza un adeguato approfondimento.

La prima questione che intende sottolineare attiene all'articolo 1, comma 1, ed, in particolare, le c.d. *Controlled foreign corporations* (CFC), ossia le società costituite presso paesi esteri a fiscalità privilegiata effettuata da imprese residenti in paesi con un più elevato carico tributario con lo scopo di ridurre il proprio onere fiscale. In proposito, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce l'articolo 127-bis nel TUIR, nel cui ambito si afferma il principio per cui se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta. Ritiene che la disposizione nella sua attuale formulazione possa comportare problemi, in quanto interviene in una materia oggetto di rapporti internazionali, come ad esempio i trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni, ed anticipa una normativa non ancora vigente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Ricorda al riguardo che lo stesso ministro Visco ha espresso più volte l'opportunità di armonizzare i regimi fiscali all'interno dell'Unione. Fa presente che l'introduzione di una siffatta disposizione determinerebbe che i ricavi ottenuti nei paradisi fiscali siano tassati in Italia. La conseguenza sarebbe peraltro il trasferi-

mento all'estero di molte società aventi la propria sede fiscale nel nostro paese. In merito all'articolo 1, preannuncia la presentazione di diverse proposte emendative.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3, che apporta modifiche alla legge n.133 del 1999, rilevando al riguardo l'opportunità di prevedere disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa anche per la categoria catastale D/2, in cui rientrano gli esercizi alberghieri.

Evidenzia poi che la sua parte politica è favorevole all'articolo 4, recante disposizioni in materia di redditi di impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore di imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, nonché alla previsione della riduzione delle imposte sulle plusvalenze societarie. Esprime invece perplessità in merito all'articolo 6, che prevede conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Auspica, pertanto, al riguardo un maggiore approfondimento.

Quanto agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, evidenzia i problemi che potrebbero sorgere per le aziende con l'adeguamento dei valori iscritti in bilancio alle nuove rendite catastali. Anche in merito all'articolo 15, concernente le società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge n. 218 del 1990 auspica un maggiore approfondimento, così come in riferimento all'articolo 21, riguardante i titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali. Quanto all'articolo 22, recante disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ritiene opportuno che il Governo valuti la particolare situazione che ha investito alcuni comuni che hanno deliberato in merito all'addizionale IRPEF comunale dopo la scadenza del termine. In tal caso, infatti, essendo la delibera illegittima i comuni non hanno potuto incassare i relativi introiti, sebbene i contribuenti li avessero versati.

Esprime poi apprezzamento in riferimento all'articolo 23 che prevede la de-

ducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici. Per quanto concerne l'articolo 26, riguardante la restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, esprime perplessità in merito alla previsione di cui al comma 3, di un decreto dirigenziale con cui potranno essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate dai contribuenti. Al riguardo, riterrebbe infatti preferibile ricorrere all'autocertificazione.

Rileva poi che la sua parte politica è contraria alla previsione di cui all'articolo 27, che assume particolare rilievo per gli ordini professionali, in quanto tale disposizione potrebbe determinare un depauperamento delle rispettive casse di previdenza. Quanto all'articolo 28, recante disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero, non crede che tale disposizione sia realmente favorevole per i soggetti ivi contemplati. In merito all'articolo 29, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ritiene necessario un ulteriore approfondimento e preannuncia al riguardo la presentazione di specifiche proposte emendative. Per quanto concerne infine l'articolo 30, che prevede erogazioni liberali per progetti culturali, non condivide la previsione secondo la quale potranno usufruire di finanziamenti esclusivamente quelle iniziative che hanno ricevuto contributi nel quinquennio precedente. Problematica è anche la previsione di un decreto ministeriale per l'individuazione dei soggetti ammessi al beneficio.

Si riserva di svolgere le proprie considerazioni sui restanti articoli del provvedimento nel prosieguo dell'esame

Ferdinando TARGETTI (DS-U), *relatore*, pur concordando con il deputato Conte circa l'eccessiva lentezza da parte del Senato nell'esame del provvedimento, segnala come i gruppi dell'opposizione, da un lato, invocano una rapida approvazione del disegno di legge richiesto con insistenza da imprese e famiglie, dall'altro, tentano di far ricadere sulla maggioranza la responsabilità dei lunghi tempi d'esame.

Gianfranco CONTE (FI) nel riservarsi, a nome del suo gruppo, di definire con le altre forze dell'opposizione la posizione da assumere su singole questioni sulle quali appare necessario un ulteriore approfondimento, ritiene opportuno valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il modo di procedere sul provvedimento in esame, considerata soprattutto la sua elevata complessità.

Mauro AGOSTINI (DS-U) dopo aver rilevato di condividere le considerazioni del relatore, esprime disponibilità nei confronti dell'opposizione ad approfondire le problematiche politicamente più rilevanti. Fa comunque presente che la sua parte politica si è impegnata ad approvare il provvedimento in Assemblea entro la fine del mese di settembre. Non ritiene possibile avanzare richieste di approfondimento in Commissione e poi dichiarare alla stampa che è la maggioranza a voler ritardare i tempi di esame del provvedimento. Tenuto conto poi del fatto che il collegato in materia fiscale contiene disposizioni e misure da tempo richieste da famiglie e imprese, evidenzia che il suo gruppo esige tempi certi per quanto concerne l'*iter*.

Gabriella PISTONE (comunista) a nome del suo gruppo, dichiara di concordare con le dichiarazioni testè svolte dal deputato Agostini.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Nuovo testo C.2195 Turci ed altri, C.2194 Giovannardi ed altri, C.2843 Vozza ed altri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 13 luglio 2000.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, fa presente che, essendo il sottosegretario per le finanze Gianfranco Morgando impegnato nella giornata odierna in altra sede istituzionale, la Commissione procederà all'esame dei soli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta nel *Bollettino delle Giunte e della Commissioni parlamentari* del 21 settembre 1999) rientranti nella competenza del Ministero delle finanze, per rinviare alla prossima seduta l'esame degli emendamenti di competenza del Ministero del tesoro.

Franco CHIUSOLI (DS-U), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.2, che ha carattere tecnico, in quanto volto ad abrogare l'articolo 8, comma 4, che appare superfluo alla luce dell'attuale formulazione della norma.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 8.2.

Franco CHIUSOLI (DS-U), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro rivolto nel corso della precedente seduta al presentatore dell'emendamento Contento 8.1, recante una perdita di gettito per l'erario, in quanto dalle verifiche svolte è risultato che vi sono numerose pronunce della Cassazione contrarie all'orientamento manifestato nella proposta emendativa testé richiamata.

Manlio CONTENUTO (AN) invita a riflettere sull'opportunità di introdurre tale previsione nel testo in esame, peraltro già contenuta anche nel collegato in materia fiscale all'articolo 31, che prevede che i fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Nel corso del-

l'esame in Assemblea del testo in oggetto, sarà possibile poi verificare se il disegno di legge collegato, ed in particolare la disposizione richiamata, siano già stati approvati o meno. Tale disposizione non sarebbe comunque retroattiva.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI chiede l'accantonamento dell'emendamento Contento 8.1, al fine di un maggiore approfondimento, anche con riferimento agli eventuali oneri finanziari recati dal medesimo.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Contento 8.1

La Commissione concorda.

Franco CHIUSOLI (DS-U), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Armosino 16.1, in quanto la sua approvazione potrebbe determinare l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti del nostro paese per violazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Armosino 16.1.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

Nuovo testo C. 6248 Benvenuto e altri, C. 1821 Borghezio, C. 3756 Ballaman e altri, C. 4154 Peretti, C. 6238 Antonio Pepe e altri, C. 6455 Conte.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 luglio 2000.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, nel ricordare che nella precedente seduta si è concluso l'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, avverte che

è stato presentato l'articolo aggiuntivo 10.4 del relatore (*vedi allegato n. 2*)

Constata quindi l'assenza del deputato Giordano; si intende pertanto che abbia rinunciato al suo emendamento 7.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guarino 7.1 e 8.1, Antonio Pepe 7.3, 7.4, 8.2, gli identici emendamenti Antonio Pepe 8.3 e Conte 8.4, nonché gli articoli aggiuntivi Antonio Pepe 9.01 e 9.02.

Antonio PEPE (AN), illustra il suo subemendamento 09.03.3, volto a circoscrivere esplicitamente la portata e gli effetti delle disposizioni antielusive e dei poteri di accertamento di cui all'articolo aggiuntivo 9.03 del relatore alle solo ambito dell'imposta sulle successioni. Ritene infatti assolutamente inaccettabile che dall'applicazione delle disposizioni antielusive possano derivare effetti indiretti in relazione ad altre fattispecie impositive.

Giovanni MARONGIU (misto-FLDR), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento 09.03.3 non ritenendo sussistere alcun dubbio in ordine all'applicabilità delle disposizioni antielusive contenute nel suo articolo aggiuntivo 9.03; fa presente peraltro che l'emersione di responsabilità penali è correlata esclusivamente alla violazione di norme relative alle imposte dirette e all'IVA.

Il sottosegretario Natale D'AMICO esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento 09.03.3 sottolineando come sia evidente che le norme antielusive introdotte dal provvedimento non si applichino alle imposte dirette e non comportino conseguenze di carattere penale.

La Commissione respinge il subemendamento Antonio Pepe 0.9.03.3.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il suo subemendamento 09.03.1, volto a precisare che le disposizioni antielusive nonché quelle di cui all'articolo 7 si applicano alle

donazioni e alle successioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Giovanni MARONGIU (misto-FLDR), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento 09.03.1 il quale si ispira ai principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente.

Il sottosegretario Natale D'AMICO sottolinea come l'articolo 11 del progetto di legge già disponga l'applicazione di tutte le disposizioni del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2001; ritiene pertanto superfluo il subemendamento 0.9.03.1.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, sottolinea l'opportunità di riformulare il subemendamento 0.9.03.1 nel senso di prevedere l'applicazione delle disposizioni antielusive per le successioni aperte e le donazioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 2001, anziché dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Antonio PEPE sottolinea come il suo subemendamento 0.9.03.1 non sia da considerarsi superfluo atteso che potrebbe ritenersi che atti o fatti intervenuti prima della data di entrata in vigore della legge siano soggetti ai poteri di accertamento conferiti all'amministrazione finanziaria dall'articolo aggiuntivo 9.03 del relatore, non configurandosi giuridicamente come atti di donazione o successioni a cui si applica il disposto di cui all'articolo 11. Per fugare dubbi di natura interpretativa, riformula comunque il proprio subemendamento, accogliendo anche il suggerimento del Presidente Benvenuto (*vedi allegato n. 2*).

Giovanni MARONGIU (misto-FLDR), *relatore*, si dichiara favorevole al subemendamento 0.9.03.1 così come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento Conte 0.9.03.1, così come da ultimo riformulato.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, fa presente che non porrà in votazione il subemendamento Conte 0.9.03.2 in quanto da ritenersi assorbito dall'approvazione del subemendamento Conte 0.9.03.1.

Antonio PEPE (AN) preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 9.03 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.03 del relatore.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 10.02 (nuova formulazione) del quale raccomanda l'approvazione. Rileva inoltre come, la norma di copertura contenuta nell'articolo aggiuntivo 10.03 del relatore, qualora fosse approvata, sarà senz'altro oggetto di rilievi critici da parte della Commissione bilancio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Conte 10.02 (nuova formulazione).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 10.03 del relatore.

Giovanni MARONGIU (misto-FLDR), *relatore*, illustra il suo articolo aggiuntivo 10.04 volto a introdurre una delega al Governo per il coordinamento con la normativa vigente delle disposizioni introdotte dal provvedimento.

Il sottosegretario Natale D'AMICO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti 1.36 del relatore e Antonio Pepe 1.27 e 2.3.

Giovanni MARONGIU (misto-FLDR), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.36, il quale va inqua-

drato alla luce del suo emendamento 6.15 approvato nella scorsa seduta.

La Commissione approva l'emendamento 1.36 del relatore.

Giovanni MARONGIU (misto-FLDR), *relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento Antonio Pepe 1.27 limitatamente alla prima parte, volta a sopprimere l'articolo 4 del decreto legislativo n. 346 del 1990, sottolineando peraltro la necessità di riformulare tale disposizione precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 59 del medesimo decreto. Esprime quindi parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento 1.27 in quanto il compito di procedere al coordinamento del testo con la normativa vigente, a seguito dell'approvazione del suo articolo aggiuntivo 10.04, è stato delegato al Governo.

Antonio PEPE (AN) riformula il suo emendamento 1.27 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato n. 2).

La Commissione approva l'emendamento Antonio Pepe 1.27 (nuova formulazione).

Giovanni MARONGIU (misto-FLDR), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Antonio Pepe 2.3 il quale, seppur condivisibile nel merito, comporta eccessivi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Natale D'AMICO concorda con il relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Antonio Pepe 2.3.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, verrà trasmesso alle competenti commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giorgio BENVENUTO, presidente, ricorda che una delegazione della Commissione si è recata, il 6 luglio scorso, a Genova, ove si è svolto un incontro con i rappresentanti dell'Autorità portuale di Genova, La Spezia e Savona, nonché con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni industriali operanti nel settore.

Nel corso di tali incontri, svoltisi a palazzo S. Giorgio, sede della predetta Autorità portuale, è emersa la necessità di rivedere i criteri di finanziamento dei porti sede di autorità portuale i quali, a seguito della devoluzione al Bilancio dello Stato degli introiti della tassa erariale e di quella di ancoraggio, disposta dalla legge n.84 del 1994, hanno visto ridursi considerevolmente le risorse a loro attribuite, ostacolando, di fatto, il rilancio delle attività portuali e l'intensificazione degli investimenti, soprattutto di tipo infrastrutturale. Il cospicuo aumento, registratosi in questi ultimi anni, del volume dei traffici portuali, comporta, infatti, la necessità di predisporre programmi di investimento pluriennali che necessitano di una adeguata disponibilità finanziaria, la quale potrebbe essere assicurata restituendo alle autorità portuali il gettito delle imposte acquisite al Bilancio dello Stato a seguito della citata legge n. 84 del 1994.

La seduta termina alle 12.30

AUDIZIONE

Martedì 18 luglio 2000. — Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO.

Audizione del dottor Maurizio Basile, presidente dell'Ente tabacchi italiani, sul processo di trasformazione in società per azioni dell'ETI.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 12.30.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il dottor Maurizio BASILE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono il Presidente Giorgio BENVENUTO ed i deputati Giovanni BRUNALE (DS-U), Antonio LEONE (FI), Marco BOATO (misto-VU), Gabriella PISTONE (comunista), Sandro SCHMID (DS-U), Lanfranco TURCI (DS-U), Gianfranco CONTE (FI), Lucio MARENGO (AN).

Replica il dottor Maurizio BASILE.

Giorgio BENVENUTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

TESTO INTEGRALE DELLE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI**Interrogazione Caveri n. 5-07055.**

Con l'interrogazione in titolo l'interrogante, nel lamentare la mancata liquidazione dei rimborsi IVA da parte degli uffici finanziari della Valle d'Aosta, la cui richiesta era stata avanzata entro la fine di marzo 1999, chiede di conoscere i motivi dei ritardi nei pagamenti di tali rimborsi.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate, nel confermare che qualche ritardo si è verificato ad inizio anno nell'erogazione dei rimborsi IVA, ha precisato che ciò è stato determinato, per quanto concerne i rimborsi erogati dai concessionari della riscossione, dalle modifiche apportate alla procedura di assegnazione dei fondi ai concessionari stessi; fatto questo che ha comportato qualche ritardo nella concreta disponibilità dei fondi sino a marzo 1999.

Per i rimborsi erogati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria la effettiva disponibilità dei fondi è condizione necessaria per poter effettuare il rimborso e talvolta l'attribuzione dei fondi ad inizio anno può presentare dei leggeri ritardi.

Ha precisato, comunque, il predetto Dipartimento che la situazione attuale dei rimborsi IVA non ancora liquidati per la provincia di Aosta non appare particolarmente critica.

Infatti, le richieste di rimborso presentate dai contribuenti della provincia per l'anno d'imposta 1998 sono state 236, per un importo complessivo di 20.567.912.000 lire, di queste: 207 risultano liquidate alla

data del 7 luglio 2000, 13 sono state archiviate dall'ufficio IVA e soltanto 16 risultano ancora da liquidare.

In relazione a quest'ultimo dato, il medesimo Dipartimento ha evidenziato che determinati rimborsi possono essere momentaneamente sospesi, ad esempio nei casi di presenza dei carichi pendenti o per mancata presentazione di documentazione idonea da parte del contribuente.

In particolare, delle richieste di rimborso di che trattasi, gran parte sono relative a rimborsi erogati direttamente dai concessionari della riscossione, mentre 62 rimborsi sono stati liquidati dall'ufficio IVA di Aosta trattandosi di rimborsi relativi a ditte cessate o che riguardavano importi superiori ai 500 milioni ovvero situazioni che comunque il concessionario non era riuscito a gestire.

Peraltro, le richieste di rimborso per importi superiori ai 500 milioni sono state soltanto 6.

Ciò posto e per quanto concerne specificamente il ritardo evidenziato dalla SV. nel novembre 1999, il Dipartimento delle entrate ha segnalato che l'ufficio IVA di Aosta a quella data aveva effettuato 51 liquidazioni e altre 6 liquidazioni dei rimborsi richiesti sono state effettuate nel mese di dicembre 1999, mentre le liquidazioni per rimborsi annuali relativi all'anno d'imposta 1998 effettuate nell'anno 2000 sono state soltanto 5.

Inoltre, per l'anno d'imposta 1998 sono state presentate anche 12 istanze di rimborsi infrannuali che risultano tutti erogati dall'Ufficio IVA di Aosta.

Interrogazione Bono ed altri n. 5-07918

Con l'interrogazione in titolo gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga necessario integrare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 461 del 1997, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitali e dei redditi diversi, al fine di consentire ai possessori di titoli negoziati in mercati regolamentati, che siano successivamente sospesi o definitivamente cancellati dalla quotazione e la cui cessione risulti, in via di fatto, irrealizzabile, « di tener conto delle perdite subite, seppure non qualificabili in termini di minusvalenze ».

Al riguardo, è opportuno evidenziare che le vigenti disposizioni in tema di tassazione delle attività finanziarie, relativamente ai titoli azionari, prevedono che il loro possesso dia origine a dividendi che sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *e*) del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Il comma 1, del successivo articolo 42, dello stesso testo unico stabilisce che i suddetti redditi sono costituiti « dall'ammontare degli interessi, utili e altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione », vale a dire che ai fini della determinazione di tali redditi non è riconosciuto alcun onere o altro differenziale negativo. Ciò vale sia per i differenziali che emergono dal rimborso delle attività finanziarie sia per « eventuali » differenziali che dovessero emergere da una valutazione delle stesse attività.

Soltanto nel caso in cui i titoli azionari siano oggetto di negoziazione, l'articolo 81, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*) del medesimo testo unico, prevede che la differenza tra il corrispettivo percepito dal

cedente e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione possa dare origine a redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze).

Ad avviso del competente Dipartimento delle entrate, alla luce di tali disposizioni, risulta evidente che non può dare origine a plusvalenze tassabili o a minusvalenze deducibili il mero rimborso delle partecipazioni indicate nelle predette disposizioni (lettere *c*) e *c-bis*) dell'articolo 81 del testo unico, dal momento che queste ultime non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze (o minusvalenze) anche il rimborso di titoli partecipativi.

Ciò vale nelle ipotesi in cui detto rimborso non derivi da una vera e propria cessione a titolo oneroso o da operazioni ad esse equiparate; è il caso, ad esempio, del rimborso di somme (o di beni) ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

A maggior ragione nessuna minusvalenza può essere considerata fiscalmente rilevante per effetto di una mera operazione di valutazione, ancorché legata ad eventi certi ed obiettivi, quali possono essere il fallimento della società o la sospensione o la cancellazione dalla quotazione.

Ha precisato, infatti, il predetto Dipartimento che attribuire rilevanza ad una siffatta « minusvalenza », equivarrebbe ad eludere i principi e le linee guida della riforma della tassazione delle rendite finanziaria, contenuti nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 622 e recepiti nel decreto legislativo n. 461 del 1997.

Interrogazione Contento n. 5-07937

Con l'interrogazione in titolo il presentatore, in relazione alla emissione delle

cartelle di pagamento del canone per il servizio di fognatura e di depurazione,

chiede un intervento del Ministro delle finanze che chiarisca la disciplina applicabile in materia di prescrizione e decadenza per la riscossione delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione relativamente agli anni 1995 e 1996.

Come è noto, in sede di risposta alla precedente interrogazione sulla problematica di che trattasi (n. 5-06864), è stato precisato che per i rapporti sorti fino al 31 dicembre 1998 il canone di pagamento conserva natura tributaria e la disciplina, pubblicistica, è quella prevista dagli articoli 16 e seguenti della legge n. 319 del 1976, mentre, per i rapporti sorti successivamente al 1° gennaio 1999, la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante nuove disposizioni in materia di risorse idriche, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina giuridica del canone per il servizio di fognatura e depurazione.

Precisamente, detta legge ha introdotto il concetto di servizio idrico integrato ed ha disciplinato i criteri per la determinazione della relativa tariffa-corrispettivo. Per cui, in luogo del precedente canone, la prestazione pecuniaria a carico degli utenti è costituita da un corrispettivo, la tariffa, di contenuto privatistico è disciplinata dalle norme del codice civile.

Senonché, per varie circostanze, tra le quali, la mancata delimitazione da parte delle Regioni degli ambiti territoriali (bacini), all'interno dei quali si sarebbe dovuto organizzare il servizio idrico integrato, e la mancata attuazione del nuovo

sistema tariffario, la predetta legge n. 36 del 1994 non è stata attuata. Ciò ha determinato il susseguirsi di interventi legislativi che hanno causato e causano attualmente difficoltà interpretative ed applicative della normativa, soprattutto per ciò che attiene ai termini di prescrizione e di decadenza delle prestazioni pecuniarie poste a carico degli utenti dei servizi di fognatura e depurazione.

Tali difficoltà e le conseguenti istanze provenienti dalla società civile, contenute anche in atti di rilevanza istituzionale, come le precedenti interrogazioni e quella cui si risponde, hanno determinato un riesame della normativa richiamata, in considerazione delle esigenze poste all'attenzione dell'ammistrazione finanziaria.

Infatti, il competente Dipartimento delle entrate ha precisato che le questioni sollevate nella interrogazione sono oggetto di attenta riconsiderazione anche al fine di predisporre al più presto una circolare esplicativa con la quale, oltre a ricostruire le numerose disposizioni che si sono succedute in materia, saranno affrontate inoltre tutte le problematiche inerenti le fattispecie che danno ancora luogo a difficoltà applicative.

Tutto ciò anche alla luce delle novità previste dallo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in corso di approvazione.

ALLEGATO 2

**Nuovo testo C.2195 Turci ed altri, C.2194 Giovanardi ed altri, C.2843
Vozza ed altri.**

Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

ULTERIORE EMENDAMENTO

ART. 8.

Il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso.

8. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Nuovo testo C. 6248 Benvenuto e altri, C. 1821 Borghezio, C. 3756 Ballaman e altri, C. 4154 Peretti, C. 6238 Antonio Pepe e altri, C. 6455 Conte: Norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è soppresso, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto.

1. **27.** (Nuova formulazione) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino, Conte, Guarino.

ART. 9.

All'articolo 9-bis, aggiungere in fine il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 7, si applicano ai fatti accaduti e agli atti

perfezionati successivamente alla data del 1° gennaio 2001.

- 0. 9. 03. 1.** (Nuova formulazione) Conte, Contento, Antonio Pepe.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(coordinamento legislativo).

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui alla presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme della presente legge.

- 10. 04.** Il Relatore.